

mandato presidenziale, oltre che alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno di n. 1 unità di personale con profilo di "Collaboratore Professionale", cat. C – posizione economica C.5, originariamente assunta a tempo pieno, sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, adottato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 62 del 12.07.2013;

3. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;

**Tutto ciò premesso:**

#### LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente della Giunta;

Viste le circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

- n. 3/2005 del 03/11/2005 ad oggetto: "Direttiva concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di avvio delle procedure concorsuali";
- n. 3/2006 del 02/05/2006 ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale";
- n. 4/2008 del 18/04/2008 ad oggetto: "Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) – Linee guida ed indirizzi in materia di mobilità";

Visti:

- la Deliberazione di G.P. n. 32 del 18.12.2009, relativa al Regolamento per il funzionamento degli Uffici e Servizi;
- le Deliberazioni di G.P. n. 48/10.06.2013, relative alla Programmazione del Fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015 e relativo Piano occupazionale per l'anno 2013;
- la Deliberazione di G.P. n. 43 del 30.12.2009, contenente il "Regolamento per l'assunzione di Dirigenti ed esperti ad alta specializzazione";
- il D.Lgs. n. 267/2000, recante "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- il CCNL – Area Dirigenza – Comparto Regioni e Autonomie Locali;
- il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali;

Vista la prefata certificazione da parte dell'Organo di Revisione Contabile che, a norma dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) ha accertato che i documenti di programmazione del Fabbisogno di Personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio sono analiticamente motivate;

Visti, altresì, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei rispettivi Settori, a norma dell'art. 49 del TUEL 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

1. di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione provinciale, la modifica al piano occupazionale 2013 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015, così come delineati nei termini in premessa esplicitati, che qui si richiamano integralmente;
2. di dare atto, altresì, che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle procedure assunzionali, relativi al conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali per posti in dotazione organica, ai sensi dell'art. 110,

comma 1 TUEL, nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale, oltre che alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno di n. 1 unità di personale con profilo di "Collaboratore Professionale", cat. C – posizione economica C.5, originariamente assunta a tempo pieno, sono previsti in quanto trovano copertura finanziaria sugli appositi interventi di spesa dello schema di bilancio di previsione per l'esercizio 2013 e del bilancio pluriennale 2013/2015, adottato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 62 del 12.07.2013;

4. di trasmettere il presente atto deliberativo alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

Rilevata la necessità e l'urgenza di provvedere e previa apposita unanime votazione

#### DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

*557-bis. Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

*557-ter. In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”;*

**Dato atto**, ad ogni buon conto, che la Corte Costituzionale, dopo l'udienza del 2 e 3 luglio u.s. ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

- dell'art. 23, commi 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- degli artt. 17 e 18 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135

per violazione dell'art. 77 Cost., in relazione agli artt. 117, 2° comma lett. p) e 133, 1° comma Cost., facendo, di talché venir meno l'intero impianto del cosiddetto riordino delle Province, di cui ai decreti cc.dd. "Salva Italia" e "Spending Review";

**Visto** l'art. 19, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), a mente del quale a decorrere dall'anno 2002, gli Organi di Revisione Contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39, commi 1 e 19, della legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;

**Ritenuto** che, ancorché la norma citata non sia stata espressamente abrogata nella sua parte finale, per coerenza con l'impianto restrittivo delle manovre finanziarie 2010 e seguenti, debba ritenersi che sia venuta meno qualunque deroga al principio di riduzione della spesa e, pertanto, in ogni ente locale non sia più ammesso alcun regime derogatorio che escluda l'applicazione dell'art. 14, commi da 7 a 10, della Legge n. 122/2010 (cfr. pareri Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo Lombardia - delibere n. 872 del 14.09.2010 e n. 70 del 03.02.2011, Corte dei Conti - Sezioni Riunite - delibera n. 5/CONTR/2011);

**Acquisita** al prot. n 0042022-13 del 19.07.2013, la certificazione da parte dell'Organo di Revisione Contabile che, con verbale n. 24 del 19.07.2013, a norma dell'art. 19, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002) ha accertato che i documenti di programmazione del Fabbisogno di Personale sono improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge n. 449/1997 e s.m.i. e che eventuali deroghe a tale principio sono analiticamente motivate;

**Dato atto** che:

- sarà data informazione del presente atto alle OO.SS. territoriali e alla RSU, ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/04/1999;
- le assunzioni in servizio relative alla programmazione del fabbisogno triennale potranno essere riviste, qualora si verificassero situazioni tali da determinare variazioni nel triennio in considerazione, soprattutto con particolare riferimento ai vincoli di finanza pubblica imposti dal Legislatore e dalle disponibilità di Bilancio;

#### PROPONE ALLA GIUNTA

1. di approvare, in ossequio alle norme e ai vincoli in premessa tutti richiamati, e in considerazione delle esigenze dell'Amministrazione provinciale, la modifica al piano occupazionale 2013 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2013/2015, così come delineati nei termini in premessa esplicitati, che qui si richiamano integralmente;
2. di dare atto, altresì, che gli adempimenti esecutivi preventivi e conseguenti alle procedure assunzionali, relativi al conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali per posti in dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 1 TUEL, nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del

**Dato atto** della disponibilità dei posti in organico, così come risultante dall'**Allegato A**, alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 5 del 01.02.2013, relativa al riassetto organizzativo della macrostruttura dell'Ente – anno 2013, che qui si richiama integralmente;

**Dato atto**, altresì, della disponibilità dei posti in organico, così come risultante dall'**Allegato A**, alla Deliberazione di Giunta Provinciale n. 48 del 10.06.2013, in merito alla programmazione del fabbisogno 2013/2015 e relativo piano occupazionale 2013, che qui si richiama integralmente;

**Dato atto** che, ai sensi del comma 113, dell'articolo unico della Legge di Stabilità 2011, a partire dall'anno 2012, la Provincia di Barletta-Andria-Trani rientra tra quegli enti soggetti alle regole del Patto di Stabilità interno;

**Preso atto** che la Provincia di Barletta-Andria-Trani non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha rispettato le disposizioni del patto di stabilità interno nell'anno 2012 e gli schemi preliminari del bilancio di previsione 2013 sono improntati al medesimo risultato;
- non versa in situazione strutturalmente deficitaria, così come definita dagli artt. 242 e 243 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Preso atto**, comunque, che, in seguito all'articolo 28, comma 11-*quater* del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni in legge 22 dicembre 2011, n. 214, il limite relativo all'incidenza della spesa di personale rispetto al totale delle spese correnti, è pari al 50%;

**Dato atto** che, in riferimento ai conteggi effettuati dagli Uffici competenti, può attestarsi il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente, quale rapporto delle spese di personale su spese correnti per l'anno 2012 e, precisamente:

<b>SPESE PERSONALE ANNO 2012</b>	€ 11.385.121,10
-----	----- = 37,05%
<b>SPESE CORRENTI ANNO 2012</b>	€ 33.570.029,12



**Dato che** con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 62 del 12.07.2013, si è proceduto alla approvazione Schema Bilancio di Previsione 2013 - Bilancio Pluriennale 2013/2015 - Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, da cui può attestarsi il rispetto della percentuale prevista dalla normativa vigente, quale rapporto delle spese di personale su spese correnti per l'anno 2013 e, precisamente:

<b>SPESE PERSONALE ANNO 2013</b>	€ 10.537.409,50
-----	----- = 28,89%
<b>SPESE CORRENTI ANNO 2013</b>	€ 39.808.366,17

**Dato atto**, pertanto, a seguito degli effetti derivanti dalla nuova Programmazione del Fabbisogno nei predetti termini, la quantificazione della spesa, composta e calcolata nei modi indicati, oltre che dal comma 557 bis della predetta Legge Finanziaria 2007, dalla circolare MEF n. 9/2006 nonché, da ultimo, nella delibera della Corte dei conti, Sezione Autonomie, n. 10/2012/AUT/INPR, è tale da non superare i limiti imposti dalla normativa vigente, ed in particolare dai seguenti commi dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), così come modificati o introdotti, da ultimo dall'art. 14, comma 7, del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010, di seguito riportati:  
"557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale;

**Preso atto** che a tal proposito, nello specifico, in riferimento alla **durata massima** e al **contingentamento numerico** degli incarichi dirigenziali, il precitato parere testualmente recita: "...la normativa è chiara nello stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato nelle Province hanno le seguenti limitazioni di carattere formale e procedurale:

- **DURATA MASSIMA**, (art. 110, comma 3, del D.Lgs. 267/2000) i contratti di conferimento di incarichi dirigenziali in e fuori dotazione organica non possono eccedere il mandato elettivo dell'organo di vertice in carica alla data della stipula, che in virtù di quanto previsto dall'art. 51 del TUEL, dura cinque anni. Non si ritiene, in generale, che la proroga o il rinnovo che non ecceda il predetto termine sia vietato, ancorché l'incarico sia frazionato nel tempo, in quanto esiste un termine massimo legato ad un evento esterno (la scadenza del mandato elettorale) che rende ininfluente un eventuale frazionamento dell'incarico dirigenziale per due o più periodi all'interno del periodo di mandato;
- **CONTINGENTAMENTO NUMERICO** (art. 19, comma 6-quater, del D.Lgs 165/2001 e 110, comma 2, del TUEL). Il numero complessivo degli incarichi a contratto in dotazione organica (art. 110, comma 1, del TUEL) è stabilito nel limite massimo del 10% della dotazione organica della qualifica dirigenziale a tempo indeterminato (il quoziente è arrotondato all'unità inferiore se il primo decimale è inferiore a cinque, o all'unità superiore se il primo decimale è uguale o superiore a cinque), fatta salva la possibilità, transitoriamente in deroga al limite del 10% e con provvedimento motivato volto a dimostrare che il rinnovo sia indispensabile per il corretto svolgimento delle funzioni essenziali degli enti, di rinnovare per una sola volta, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali a tempo indeterminato, gli incarichi in corso alla data del 2 marzo 2012 (entrata in vigore dell'art. 4-ter, comma 13, del Dl 2 marzo 2012, n. 16 che ha sostituito il comma 6-quater allora vigente) e in scadenza entro il 31 dicembre 2012. Contestualmente gli enti dovevano adottare atti di programmazione volti ad assicurare, a regime, il rispetto delle percentuali di cui al presente comma. Il numero complessivo degli incarichi a contratto al di fuori della dotazione organica (art. 110, comma 2, del TUEL) non può superare il 5% del totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità....."

**Ritornata** la perdurante necessità di garantire il principio di continuità per un'efficace ed efficiente azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, oltre che al funzionamento della struttura nel suo complesso;

**Verificata** la sussistenza di tutti i presupposti previsti *ex lege* e richiamati dalla predetta Deliberazione n. 125/PAR/2013, ai fini del conferimento di incarichi dirigenziali per posti in dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

**Ritenuto**, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni e al fine di sopperire alla momentanea vacanza di organico dirigenziale, constatata la naturale scadenza dei contratti *ex art.* 110, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., di prevedere il conferimento di n. 2 incarichi dirigenziali per posti in dotazione organica, ai sensi dell'art. 110, comma 1 TUEL, nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale;

**Ritenuto**, inoltre, di dover dar seguito alla richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno di n. 1 unità di personale con profilo di "Collaboratore Professionale", cat. C – posizione economica C.5, originariamente assunta a tempo pieno, avanzata con nota prot. n.0031781-13/31.05.2013, regolarmente depositata in atti, a partire dal giorno 01.09.2013, in ragione del fatto che:

- il dipendente ha diritto ad ottenere il ritorno a tempo pieno, dopo due anni dalla trasformazione, anche extra dotazione organica, trattandosi di un diritto contrattuale del dipendente, che l'amministrazione non può negare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 14 del CCNL 14.09.2000;
- nel calcolo del costo delle nuove assunzioni (cfr. Corte dei Conti Lombardia – Sezione controllo, pareri n. 226/2011, n. 613/2011 e n. 51/2012) rientra solo quello connesso alla trasformazione del rapporto di lavoro da part-time a tempo pieno, nel caso in cui il lavoratore sia stato assunto con contratto a part-time, in considerazione dell'attuale vigenza dell'art. 3, comma 101, della legge n. 244/2007 ("Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.");

**Premesso** che con propria Deliberazione di G.P. n. 48 del 10.06.2013 si è proceduto all'adozione del Programma del Fabbisogno di Personale per il triennio 2013/2015 e del corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni per l'anno 2013, che qui si richiama integralmente;

**Considerato** che, anche secondo quanto espresso dal Consiglio di Stato – Sez. V, sentenza n. 4072 del 25/06/2010, l'atto di Programmazione del Fabbisogno ha carattere generale, è atto di programmazione e quindi non richiede una specifica motivazione, è ampiamente discrezionale ed è per sua natura flessibile rispetto alle sopravvenute esigenze;

**Richiamate:**

- la Deliberazione di G.P. n. 47 del 10.06.2013, avente ad oggetto "Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e mobilità collettiva, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 16, comma 1, della Legge n. 183/2011 - anno 2013", che qui si richiama integralmente;
- la Deliberazione di G.P. n. 46 del 10.06.2013, avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale delle azioni positive 2013/2015 per la realizzazione di Pari Opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini - D.Lgs. n. 198/2006", che qui si richiama integralmente;

**Vista** la circolare 2 maggio 2006, n. 3, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, ad oggetto: "Linee di indirizzo per una corretta organizzazione del lavoro e gestione delle risorse umane, chiarimenti sulla responsabilità della dirigenza e degli organi di controllo interno in materia di personale", ed in particolare il paragrafo 3 della stessa, a mente del quale:

- la programmazione del fabbisogno di personale assume un ruolo centrale e strategico ai fini di una gestione efficiente dello stesso e deve realizzarsi nell'ambito di un'attività orientata a logiche di risultato, in base alla quale le amministrazioni debbono perseguire le finalità loro attribuite e gli obiettivi assegnati dagli organi di governo tenendo conto dei principi costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento, realizzando la migliore utilizzazione delle risorse umane e garantendo, al contempo, il contenimento del costo del lavoro entro i vincoli di finanza pubblica;
- i dirigenti sono chiamati a rappresentare i fabbisogni delle strutture di riferimento dal punto di vista qualitativo e quantitativo, individuandone la permanenza o la temporaneità, al fine di ricorrere ai diversi istituti di provvista del personale;

**Dato atto** che nell'ottica del processo di riordino delle province, l'art. 16, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" testualmente recita: "Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di riduzione e razionalizzazione delle Province è fatto comunque divieto alle stesse di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato";

**Atteso** che in virtù del precitato divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Province, questo Ente, al fine di garantire il principio di continuità per un'efficace ed efficiente azione amministrativa, strettamente correlato a quello di buon andamento dell'azione stessa, oltre che al funzionamento della struttura nel suo complesso, autorizzava l'acquisizione temporanea tramite "comando" a tempo pieno, per la durata di anni uno, di n. 3 unità di personale ascritte al profilo professionale di "Istruttore Direttivo Amm.vo/Contabile" – cat. D1 e di n. 3 unità di personale ascritte al profilo professionale di "Funzionario Amm.vo/Contabile/Avvocato" – cat. D3, precedentemente titolari di incarichi dirigenziali ex artt. 110 comma 1 D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., i cui contratti, stipulati dalla Provincia di Barletta-Andria-Trani, per la durata di anni tre, erano in scadenza a decorrere dal 31 maggio 2013;

**Dato atto** che la Provincia di Barletta-Andria-Trani, con nota prot. n. 29000-13 del 20 maggio 2013, già si attivava inoltrando richiesta di parere alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia in merito alle seguenti questioni interpretative di carattere generale e astratto, riguardanti:

- la possibilità di prorogare gli incarichi dirigenziali a contratto conferiti per posti in dotazione organica (art. 110, comma 1 TUEL), anche ove di recente scaduti ... al fine di "garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che la Provincia deve assicurare", pur sempre nel rispetto del termine complessivo di cinque anni e comunque non oltre la durata del mandato presidenziale";
- la possibilità che in virtù "...di detti rinnovi e proroghe sia consentito superare la percentuale del 10% al fine di garantire il corretto svolgimento delle funzioni essenziali che una Provincia deve assicurare";

**Preso atto** che la predetta Sezione Regionale della Corte dei Conti, con Deliberazione n. 125/PAR/2013, rendeva parere in merito alle succitate richieste del Presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, chiarendo, in via definitiva, la questione con particolare riguardo alla possibilità di prorogare gli incarichi dirigenziali a contratto, ex art.

Delibera n. 63 del 19 LUG. 2013

Visto per la conferma dei pareri di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, co.1° del d.lgs. 267/00

Il Responsabile del Settore

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE

Il sottoscritto Vice-Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'Albo Pretorio on line della Provincia per quindici giorni consecutivi dal 22 LUG. 2013 al 6 AGO. 2013 ai sensi dell'art. 124, comma 1, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 32 della Legge del 18.06.2009, n. 69;
- che è notificata in elenco al Sig. Presidente del Consiglio Provinciale e ai Sigg. Capigruppo Consiliari ex art. 125, del d.lgs.18.08.2000, n. 267 e ai sensi dell'art. 7, comma 8 e art. 11 comma 4 del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Provinciale.

Andria, 22 LUG. 2013

Il Vice-Segretario Generale

La presente deliberazione è dichiarata esecutiva:

Andria, 19 LUG. 2013

Il Vice-Segretario Generale



# PROVINCIA di BARLETTA - ANDRIA - TRANI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

N. 63 DEL 19 LUG. 2013

OGGETTO: Modifiche alla Programmazione Fabbisogno di Personale per il triennio 2013/2015 e corrispondente Piano Annuale delle Assunzioni 2013.

L'anno duemilatrecento addì 19 del mese di LUGLIO  
nel Palazzo della Provincia, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale. Per la trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti o assenti:

- |    |            |           |              |
|----|------------|-----------|--------------|
| 1. | VENTOLA    | FRANCESCO | - Presidente |
| 2. | DI MARZIO  | GIUSEPPE  | - Assessore  |
| 3. | CEFOLA     | GENNARO   | - "          |
| 4. | CAMPANA    | DOMENICO  | - "          |
| 5. | ROCCOTELLI | LUIGI     | - "          |
| 6. | SPINA      | ANTONIA   | - "          |
| 7. | TROIA      | SABINO    | - "          |
| 8. | PATRUNO    | GIOVANNI  | - "          |
| 9. | DAMIANI    | DARIO     | - "          |

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
	X
	X
X	
X	

Assume la Presidenza il PRESIDENTE VENTOLA

Partecipa alla seduta ~~il Segretario Generale, dott.ssa Maria DE FILIPPO~~ **IL VICE-SEGRETARIO GENERALE** ~~DOT. FRANCESCO GRECO~~

Previa istruttoria del Settore Personale della Provincia di Barletta - Andria - Trani, conclusasi con il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa, espresso dal Dirigente del medesimo settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.